



Roma, 31 maggio 2018

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 07-2018 del 31 maggio 2018.*

Tra gli argomenti trattati:

- *Publicato l'eBook sull'Operatore Economico Autorizzato.*
- *Tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Pubblicati i formulari.*
- *Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Istruzioni operative.*
- *Aggiornamento delle denominazioni scientifiche delle specie ittiche.*
- *Customs decision dpo - errori rilevati frequentemente.*
- *Obbligo di emissione in modalità elettronica per le fatture tax free dal 1° settembre 2018: istruzioni operative.*
- *Attribuzione dell'origine preferenziale alle merci.*
- *Progetto Re.Te. – Istruzioni operative.*
- *Formula comune per la completa denaturazione dell'alcole (denaturante generale) ai fini dell'esenzione dall'accisa.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI**a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali**Osservatorio
Doganale****INDICE**

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Pubblicato l'eBook sull'Operatore Economico Autorizzato	2
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale .Pubblicati i formulari	3
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Istruzioni operative.	4
Aggiornamento delle denominazioni scientifiche delle specie ittiche.	4
Customs decision dpo - errori rilevati frequentemente.	5
Obbligo di emissione in modalità elettronica per le fatture tax free dal 1° settembre 2018: istruzioni operative .	6
Attribuzione dell'origine preferenziale alle merci.	7
Progetto Re.Te. – Istruzioni operative.	8
Formula comune per la completa denaturazione dell'alcole (denaturante generale) ai fini dell'esenzione dall'accisa.	9
Provvedimenti europei.	11

Pubblicato l'eBook sull'Operatore Economico Autorizzato.

Con Comunicazione del 15 maggio 2018 l'Agenzia delle Dogane informa che i Servizi della Commissione Europea hanno pubblicato un eBook sull'Operatore Economico Autorizzato (AEO), al momento disponibile nella sola lingua inglese ed in corso di traduzione anche in lingua italiana. Si tratta del primo libro interattivo, realizzato dalla Commissione europea, il cui contenuto è basato principalmente sulle Linee guida UE (TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6) in materia AEO, arricchito di ulteriore materiale multimediale interattivo, che rende più semplice l'impiego delle Linee Guida e rappresenta un utile strumento di lavoro nonché un valido complemento al già esistente modulo e-Learning UCC sull'AEO.

↳ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)

↳ L'ebook è disponibile al seguente [link](#)



Tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Pubblicati i formulari.

Con comunicazione del 15 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane rende noto che nella G.U.U.E. L98 del 18.04.2018 è stato pubblicato il Regolamento di applicazione (UE) 2018/582 della Commissione del 12 aprile 2018 entrato in vigore a decorrere dal 15 maggio 2018, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Sia il nuovo Regolamento di esecuzione n. 2018/582 che i relativi formulari per la domanda di tutela doganale sono reperibili sul sito web dell'Agenzia nella sezione Aree tematiche – Lotta alla contraffazione.

Le principali modifiche apportate dal Regolamento in questione sono le seguenti:

Casella 1 del formulario – se una domanda di tutela è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o del blocco delle merci da parte delle Autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente deve farne

menzione nel formulario (procedura ex officio ex art. 5, par.3).

Casella 5 del formulario – sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con quella «marchio dell'Unione europea» (EUTM), in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Casella 10 del formulario - se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, ha la facoltà di precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri, oppure in uno o più Stati membri. L'Agenzia ricorda tuttavia che tale procedura non trova applicazione nel territorio nazionale.

Casella 16 del formulario – il richiedente ha l'obbligo di inserire nell'istanza ulteriori informazioni concernenti i nomi e gli indirizzi delle società e degli operatori commerciali coinvolti nella distribuzioni dei prodotti oggetto della richiesta di tutela doganale, in quanto tali informazioni sono pertinenti ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio da parte delle Autorità doganali.

↪ I formulari sono disponibili al seguente [link](#)

↪ La Comunicazione è disponibile al seguente [link](#)



Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Istruzioni operative.

Con la nota prot. 3852/RU^{SEP} del 14 maggio 2018, non disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane, viene comunicata l'entrata in vigore, lo scorso 15 maggio 2018, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/582 della Commissione, del 12 aprile 2018, che modifica gli allegati I e III del Regolamento (UE) n. 1352/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Il nuovo allegato I stabilisce, in particolare, il formulario da utilizzarsi per la compilazione e la trasmissione delle AFA a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

L'Agenzia precisa che alcune delle modifiche disposte dal nuovo regolamento sono state già da tempo recepite nel sistema nazionale. Si tratta in particolare delle seguenti modifiche:

1. l'obbligatoria indicazione della presentazione dell'AFA (Application For Action) successiva alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci da parte delle autorità doganali su iniziativa delle stesse (cfr. considerando 3)
2. la sostituzione dell'espressione marchio comunitario con marchio

dell'Unione europea (cfr. considerando 4)

3. l'obbligatorietà dei nomi e degli indirizzi delle società e degli operatori commerciali interessati (cfr. considerando 6)

La modifica riguardante le nuove modalità di compilazione della casella 10 del formulario (cfr. considerando 5) sarà invece operativa a far data dal 15 maggio 2018, data di estensione della nuova release di FALSTAFF.

Con la nuova versione sarà quindi possibile compilare la casella 10 indicando gli Stati membri in cui si richiede l'applicazione della procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni.



Aggiornamento delle denominazioni scientifiche delle specie ittiche.

con Comunicato del 21 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane informa che a seguito dell'emanazione del Decreto 22/09/2017 (G.U. n.266 del 14/11/2017) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è reso necessario integrare in TARIC una nota al capitolo 03, con la descrizione "II DM 22/09/2017 del MIPAAF (G.U. n.266 del 14/11/2017)", in attuazione del Reg.(UE) 1379/2013, ha aggiornato le denominazioni scientifiche delle specie



ittiche di interesse commerciale e i loro sinonimi, comprese nel capitolo 03. (Vedasi allegato 1 al DM 22/09/2017)" (codice N019).

Pertanto, al fine dell'esatta individuazione del codice delle merci del capitolo 03, sarà necessario verificare la corrispondenza tra il testo legale della voce e la denominazione scientifica aggiornata ovvero i relativi sinonimi ammessi mediante la consultazione dell'allegato 1 al DM di cui sopra.

Per semplificazione informativa, viene allegata al comunicato una tabella contenente le principali specie ittiche per le quali sono stati inseriti i link di riferimento dei data base ufficiali, individuati dalla regolamentazione unionale e nazionale, dove è possibile individuare i sinonimi per le specie ittiche ricercate.

↪ Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



Customs decision dpo - errori rilevati frequentemente.

: con Comunicato del 24 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane, al fine di favorire la corretta presentazione sul Trader Portal di istanze per il rilascio della

autorizzazione alla dilazione di pagamento – decisione DPO, indica i casi di errori nella compilazione degli allegati 5 e 6 che sono stati rilevati più frequentemente e che hanno impedito la creazione di un conto di debito:

- all'istanza sono allegati files in un formato diverso da quello riportato nelle note prot. n. 109580RU del 29.09.2017 e prot. n. 4654RU del 16.01.2018 entrambe pubblicate sul sito Iternet: Operatore economico – Nuovo Codice doganale dell'Unione – disposizioni nazionali;

- all'istanza è allegato n. 5 non aggiornata in quanto mancante del campo "Garanzia Globale";

- nell'allegato 5 vengono indicati codici di Uffici Doganali inesistenti;

- nell'allegato 6 vengono riportati codici EORI ripetuti o inesistenti (a tal proposito viene consigliato di verificare la validità del codice EORI sul sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=it).

Il comunicato ricorda infine che ai sensi dell'articolo 22 co. 2 del Codice doganale dell'Unione, l'Ufficio delle Dogane deve verificare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione della medesima. Qualora uno o entrambi degli allegati rientrino nelle casistiche sopra evidenziate, la richiesta non potrà essere accettata in quanto la stessa non contiene tutti gli elementi necessari per la decisione.

↪ Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



Obbligo di emissione in modalità elettronica per le fatture tax free dal 1° settembre 2018: istruzioni operative

Con determinazione Prot. 54088/RU del 22 maggio 2018 emessa di concerto con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane dispone la messa in opera della versione aggiornata (2.0) del progetto "OTELLO", realizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito delle iniziative a supporto di EXPO 2015, con cui è stato dato corso al processo di digitalizzazione del tax free shopping. La nuova versione di Otello è stata adattata alle disposizioni del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con L. 1° dicembre 2016 n. 225, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 4 bis del menzionato decreto legge, che ha previsto dal 1° gennaio 2018 l'obbligo di emissione in modalità elettronica della Fattura Tax Free (FTF). La determinazione in oggetto dirama le istruzioni operative per l'accreditamento ai servizi di OTELLO 2.0, nonché quelle relative alle modalità di utilizzo dei servizi di OTELLO 2.0.

Con la connessa nota Prot. 54505/RU del 22 maggio 2018 dell'Agenzia delle Dogane si precisa che con la soprarichiamata determinazione si è ritenuto opportuno rendere possibile, su

base volontaria, l'utilizzo di OTELLO 2.0 prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di legge. Ciò comporta che sia assicurata la gestione presso tutti i punti di uscita sia delle FTF emesse in modalità elettronica sia delle FTF emesse, sino al 31 agosto 2018, in modalità cartacea. Il trattamento delle FTF emesse in modalità cartacea, che, come noto, possono essere presentate per il visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto, non subisce variazioni e pertanto avviene:

. con la precedente versione di OTELLO in caso di uscita dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino; ^[1]_[2]

. con le modalità cartacee (timbro "conalbi") presso tutti gli altri punti di uscita. ^[1]_[2] /20171010-

In sintesi, quindi, dal 1° dicembre 2018:

- non è più ammesso l'uso della precedente versione di OTELLO in caso di ^[1]_[2]uscita dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino; ^[1]_[2]

- non è più ammesso il visto con timbro "conalbi" per le fatture emesse da cedenti italiani presso tutti gli altri punti di uscita; ^[1]_[2]

- il timbro "conalbi" è da utilizzare unicamente per apporre il visto su fatture emesse da cedenti unionali non stabiliti nel territorio italiano, se ne ricorrono le condizioni. ^[1]_[2]

Con la nota prot 54505 si rende altresì noto che i nuovi servizi di OTELLO 2.0 sono disponibili in ^[1]_[2]ambiente di esercizio dal 23 maggio 2018. Le istruzioni per la gestione delle operazioni che originano da FTF emessa in modalità elettronica (da trattare con OTELLO 2.0) sono contenute nella nota, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. ^[1]_[2]

↳ La Determinazione è disponibile al seguente [link](#)

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Attribuzione dell'origine preferenziale alle merci.

Con la nota prot. 55972/R.U. del 24 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane segnala l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 101 del 20 aprile 2018 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione del 18 aprile 2018, che ha apportato modifiche ad alcune norme del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE), relative alle norme procedurali sull'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci. Tale Regolamento abroga i regolamenti CEE n. 3510/80 e CE n. 209/2005 ed è applicabile dalla data del 21 aprile 2018. Ad integrazione delle Circolari 8/D del 19 aprile 2016 e 13/D del 16 novembre 2017, nonché della nota prot. 89161/RU del 1° agosto 2017 con la quale erano state descritte le precedenti modifiche apportate al citato RE dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989, con la nota in oggetto si illustrano i principali contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 che hanno particolare rilievo sugli istituti e procedimenti doganali regolamentati dalle disposizioni unionali vigenti.

In particolare, si sottolineano le modifiche all'articolo 68 RE, nel senso di specificare meglio, con riferimento al sistema degli esportatori registrati (REX), quali disposizioni riguardanti le norme di origine SPG siano pertinenti, ed in conseguenza applicabili mutatis mutandis, anche ai fini della registrazione degli esportatori fuori dall'ambito SPG.

Viene altresì riformulato l'articolo 69 RE, che ora è rubricato: "Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito dell'SPG dell'Unione". In sostanza, le norme concernenti la sostituzione delle prove di origine preferenziale si estendono e si applicano ai documenti relativi all'origine. In particolare il comma 1 prevede che un documento iniziale relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi al fine di inviare i prodotti, o parte di essi, in altri paesi nell'UE, qualora i prodotti originari coperti dallo stesso documento relativo all'origine, rilasciato o compilato ai fini di beneficiare di trattamento preferenziale diverso dall'SPG, non siano stati ancora immessi in libera pratica e risultano posti sotto il controllo di un ufficio doganale dell'UE. Il comma 2 riformulato prevede che un documento sostitutivo relativo all'origine, di cui al comma 1, può essere rilasciato o compilato, nella stessa forma del documento iniziale o nella forma di un'attestazione sostitutiva (redatta ex art. 101 e allegato 22-20) da: 1) un esportatore autorizzato o registrato nell'UE che rispedisce le merci; ^[L]_[SEP]2) un rispeditore delle merci nell'UE, qualora il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia ^[L]_[SEP]applicabile; ^[L]_[SEP]3) un rispeditore delle merci nell'UE, qualora il valore totale dei prodotti ^[L]_[SEP]originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia del documento iniziale




relativo all'origine al documento sostitutivo relativo all'origine. ^[L. 136]_[SEP. 2017]

Si sottolinea altresì l'inserimento dell'articolo 69 bis ("Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale"), il quale prevede talune norme procedurali relative all'utilizzo dei certificati di origine preferenziale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo. La norma in questione reintroduce nella sostanza la disposizione contenuta nel previgente art.136 del Reg.to CEE 2913/92 applicato alla trasformazione sotto controllo doganale, regime quest'ultimo che, come è noto, non è più previsto dal Codice doganale dell'Unione in quanto inglobato nel regime di perfezionamento attivo. In particolare, la nuova norma prevede che quando le merci provenienti da un paese terzo aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale fra l'Unione e i paesi terzi, vengono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti, al momento dell'immissione in libera pratica, sono ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci. Nel caso tale norma sia applicabile, e quindi non ci si trovi nei casi di esclusione previsti al paragrafo 2 (utilizzo di merci non unionali non aventi la stessa origine preferenziale, merci equivalenti ecc.) il certificato di origine rilasciato per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivale ad un documento di origine rilasciato o compilato per i prodotti trasformati.

La predetta disposizione si applica dalla data del 1° maggio 2016. Sarà comunque cura dell'Agenzia fornire ulteriori opportune indicazioni in merito alla concreta applicazione della norma di cui trattasi.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Progetto Re.Te. – Istruzioni operative.

con la nota prot. 46136/RU del 15 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane, dopo aver premesso che l'articolo 2, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012 n.16 (conv. in legge 26 aprile 2012 n. 44), ha previsto la facoltà di sostituire la tenuta cartacea dei registry (obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504) con la presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità, ricorda che in attuazione della predetta norma è stato realizzato il progetto Re.Te e diramata la Determinazione Direttoriale prot. n. 68571/RU del 15 giugno 2017 (da qui in poi DD), che stabilisce tempi e modalità per l'assolvimento dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in modalità digitale.

La DD, in ragione della portata innovativa del progetto Re.Te., dell'impatto derivante dalla sua attuazione sulla platea degli operatori e della necessità di offrire una puntuale assistenza nella fase di transizione dal cartaceo al "full digital", disegna un



percorso graduale di attuazione prevedendo l'adozione progressiva di Re.Te. per settori di imposta e per tipologia di operatori. Il percorso graduale ha anche considerato la sensibilità fiscale delle categorie di prodotti sottoposti ad accisa e le ricadute sul ciclo produttivo aziendale.

Con la DD sono state quindi impartite le disposizioni attuative per gli operatori qualificati come depositari autorizzati (da qui in poi DEPOSITARI) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, facendo riserva di diramare successive determinazioni per gli altri settori ed operatori.

Con Re.Te., i dati delle contabilità che, si rammenta, sono già obbligatoriamente trasmessi per via telematica, sono "riusati" per alimentare il REGISTRO TELEMATICO che risiede sul sistema informativo dell'Agenzia e che sostituisce a tutti gli effetti i registri cartacei. Le nuove procedure riducono i costi connessi agli adempimenti burocratici integrandoli nel ciclo produttivo aziendale e migliorano l'efficacia e l'efficienza dei controlli attenuandone l'invasività in quanto l'Ufficio può monitorare l'attività svolta dal DEPOSITARIO sul REGISTRO TELEMATICO.

Con nota prot. 125159/RU del 3 novembre 2017 erano state diramate le istruzioni operative per l'utilizzo di Re.Te. limitandone la diffusione ai soli DEPOSITARI designati dalle Associazioni di categoria e agli Uffici competenti per territorio sui medesimi DEPOSITARI.

Con la nota in oggetto si diramano a tutti gli Uffici e alla platea dei DEPOSITARI le istruzioni operative relative al progetto Re.Te., che sostituiscono integralmente la nota prot. n. 125159 del 03 novembre 2017 anche in considerazione delle nuove funzionalità nel frattempo realizzate per supportare le attività degli

Uffici territoriali. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota in commento ed ai relative allegati.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Formula comune per la completa denaturazione dell'alcole (denaturante generale) ai fini dell'esenzione dall'accisa.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito all'applicazione di alcune prescrizioni contenute nella nota n. 77062 del 19 luglio 2017, emanata a seguito dell'introduzione a livello nazionale della formula comune per la completa denaturazione dell'alcole prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017, ed allo scopo di superare alcune incertezze insorte in fase di prima applicazione ed assicurare la necessaria uniformità di trattamento, l'Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 31696/RU/2018 del 23 maggio 2018, ¹⁵ fornisce ulteriori indirizzi applicativi.

La nota segnala preliminarmente che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione ha sostituito l'allegato al Regolamento (CE)



n. 3199/93, nella versione introdotta dal Regolamento (UE) 2017/1112, per includere nell'elenco degli Stati membri che adottano il processo di denaturazione comune (vale a dire la concentrazione, per ettolitro di etanolo assoluto, di 1,0 litri di alcole isopropilico, 1,0 litri di metiletilchetone e 1,0 grammi di denatonium benzoato) la Romania e la Bulgaria, portandone a 24 il numero complessivo.

Per quanto riguarda il tenore in alcole etilico del prodotto da denaturare, viene ribadito che la vigente versione del Regolamento (CE) n. 3199/93 non fissa alcun limite minimo per la gradazione alcolica totale.

Ciò che deve essere determinato è quindi la quantità di miscela denaturante da aggiungere alla miscela idroalcolica in rapporto al tenore in alcole assoluto (alcole anidro).

Pertanto, per effettuare una corretta denaturazione è necessario che gli operatori procedano previamente a determinare il tenore alcolico del prodotto da denaturare. A tal fine, ad integrazione di quanto disposto nel 4° capoverso di pagina 3 della soprarichiamata nota, alla luce della consolidata prassi operativa può ritenersi ammissibile che la predetta misurazione venga effettuata anche tramite alcolometro.

Nelle contabilizzazioni dell'alcole movimentato si conferma che il tenore in alcole etilico da prendere a riferimento sarà quello rilevato con l'alcolometro a 20°C.

Reputato opportuno, nel primo periodo di applicazione, condurre un monitoraggio sull'effettuazione delle suddette operazioni e, in particolare, sulla composizione dei prodotti da sottoporre a denaturazione, prima dell'inizio delle attività, gli Uffici delle dogane garantiranno che sia prelevato un campione da inviare al competente Laboratorio chimico per il riscontro

analitico, senza pregiudizio della continuità dell'esercizio dell'impianto. Sempre con la richiamata direttiva 77062, l'Agenzia si era avvalsa della facoltà rimessa agli Stati membri di aggiungere il colorante C.I. Reactive Red 24 alle sostanze che costituiscono la formula del processo di denaturazione dell'alcole, disponendo la colorazione per il prodotto destinato ad essere commercializzato in recipienti aventi una capacità fino a 2,5 litri, con esclusione di quello destinato ad alimentare i biocaminetti.

In proposito è stato chiesto se sia possibile aggiungere il colorante anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle espressamente individuate. Considerato che la funzione del colorante è quella di rendere immediatamente identificabile il prodotto quando destinato alla vendita nel territorio nazionale, non si rinvergono preclusioni a che lo stesso venga impiegato anche nei casi non contemplati dall'obbligo, a condizione che di tale necessità sia data preventiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti autorizzati all'attività di denaturazione.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE C 162 dell'8.05.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0508\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0508(02)&from=IT)

• **Nella GU UE L 118 del 14.05.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell'8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0700&from=IT>



• **Nella GU UE C 167 del 15.05.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0515\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0515(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 120 del 16.05.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 2783]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0719&from=IT>

• **Nella GU UE L 122 del 17.05.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/720 della Commissione, del 16 maggio 2018, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per pollame originario dell'Islanda

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0720&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0724&from=IT>

• **Nella GU UE L 123 del 18.05.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2018/729 della Commissione, del 26 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per



quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0729&from=IT>

• **Nella GU UE C 171 del 18.05.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0518\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0518(03)&from=IT)

• **Nella GU UE L 125 del 22.05.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2455R\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2455R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE C 173 del 22.05.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0522\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0522(02)&from=IT)

• **Nella GU UE L 127 del 23.05.2018 è stata pubblicata:**

- La Rettifica del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di



stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821R\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821R(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 128 del 24.05.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 della Commissione, del 23 maggio 2018, che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0756&from=IT>

• **Nella GU UE C 177 del 24.05.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di palancole di acciaio laminate a caldo originarie della Repubblica popolare cinese

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0524\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0524(02)&from=IT)

• **Nella GU UE L 129 del 25.05.2018 sono stati pubblicati:**

- La Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0671&from=IT>

- L' Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0525\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0525(01)&from=IT)



• **Nella GU UE C 181 del 28.05.2018 è stato pubblicato:**

- L' Avviso concernente le sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016 nelle cause T80/14, da T-111/14 a T-121/14 e T-139/14 riguardanti il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e a seguito delle raccomandazioni e delle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nelle controversie DS473 e DS 480 (controversie UE - misure antidumping sul biodiesel)

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0528\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0528(03)&from=IT)